



Tribunale di Monza
Sezione terza civile Fallimentare

Il Giudice

nel procedimento ex art. 7 L. n. 3/2012 iscritto al n. 65/ [REDACTED] R.G., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta depositata dal Sig. [REDACTED] volto ad ottenere la fissazione dell'udienza ex art. 10 L. 3/2012;

vista l'attestazione di fattibilità del piano dell'OCC nominato Avv. [REDACTED]

rilevato che tale proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 3/2012;

ritenuta la completezza della proposta e del piano, che qui si intendono integralmente richiamati

P.Q.M.

visto l'art. 10 L. n. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto da [REDACTED] e per l'effetto fissa per il giorno

[REDACTED]
disponendo la comunicazione del decreto e della proposta presso la residenza o sede legale dei creditori almeno trenta giorni anteriori al termine di cui all'art. 11, 1° co., l.cit.;

si avverte che i creditori non soddisfatti integralmente in base alla proposta possono esprimere il loro voto facendo pervenire una dichiarazione sottoscritta con l'assenso od il dissenso a mezzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o p.e.c., il tutto da inviarsi esclusivamente all'organismo di composizione della crisi almeno dieci giorni prima dell'udienza; **AVVERTE**

ALTRESÌ CHE L'ACCORDO SARÀ CONSIDERATO APPROVATO AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE OVE SIA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEL 60 % E CHE A DETTI FINI SARANNO RITENUTI FAVOREVOLI I CREDITORI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL VOTO



DISPONE

che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti di eventuali titolari di crediti impignorabili;

AVVERTE

che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino a quella dell'omologazione gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

DISPONE

che il presente decreto unitamente alla proposta vengano pubblicati sul sito del Tribunale e almeno una volta su un giornale a diffusione locale a scelta dell'OCC.

Così deciso in Monza in data [REDACTED].

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]

